

LA FINANZA E LA LEGGE

LA SANDBOX FINTECH

Un'interessante opportunità

di **Francesco Donadei** (Zitiello Associati)



Il 17 luglio scorso è entrato in vigore il Decreto del Mef n. 100/2021, che ha dettato la disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech. Composto da rappresentanti delle amministrazioni a vario titolo coinvolte nel settore, il Comitato FinTech ha il ruolo di monitorarne l'evoluzione a livello nazionale e internazionale, ponendo in essere le azioni necessarie per il suo sviluppo. Accanto a tali compiti più generali, il Comitato FinTech è chiamato a supervisionare, di concerto con le autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario e assicurativo, le nuove attività in materia di sperimentazione FinTech.

La principale novità prevista dal Decre-

to è rappresentata dalla sandbox regolamentare in materia FinTech, ossia un ambiente giuridico controllato nel quale soggetti vigilati e operatori del settore potranno testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi che incidano sui settori bancario, finanziario o assicurativo. Gli operatori del mondo FinTech che svolgono o intendono svolgere attività che non ricadono nelle fattispecie ammesse alla sandbox possono comunque accedere a interlocuzioni con le autorità di vigilanza.

PURCHÉ REALMENTE NUOVI

L'ammissione alla sperimentazione può

essere consentita alle attività che, mediante l'impiego di nuove tecnologie, contribuiscono a offrire servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto già presente sul mercato nazionale. L'attività innovativa, per le modalità in cui è prospettata, deve inoltre richiedere la deroga a uno o più orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza, nonché a una o più norme o regolamenti adottati dalle medesime autorità.

Il valore aggiunto dell'attività innovativa verrà valutato sotto il profilo dei benefici generati per gli utenti finali in termini di qualità del servizio, del contributo all'efficienza del sistema bancario, finanziario e assicurativo, della riduzione degli oneri e dell'aumento dell'efficacia nell'applicazione della regolamentazione del settore di riferimento e del miglioramento dei sistemi, delle procedure o dei processi interni degli operatori in relazione alla gestione dei rischi.

La richiesta di partecipazione alla sandbox deve contenere, oltre a una descrizione dettagliata del progetto, anche uno studio preliminare di fattibilità che comprenda una valutazione prospettica della sostenibilità economica e finanziaria del progetto stesso e l'indicazione, se del caso, delle norme, dei regolamenti o degli orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza di cui si chiede la deroga totale o parziale durante il periodo di spe-





rimentazione, con l'indicazione specifica delle ragioni per le quali la deroga viene richiesta.

MASSIMO DICHIOTTO MESI

Ciascun progetto ammesso alla sperimentazione ha una durata massima di 18 mesi, prorogabile in alcuni casi specifici. Ai fini della sperimentazione, l'autorità competente può rilasciare autorizzazioni con una portata più ristretta rispetto a quella ordinariamente prevista dalla legge, oppure può prevedere limiti all'operatività rispetto a quella definita in via generale a livello normativo. Inoltre, l'autorità interessata può consentire di derogare a disposizioni contenute in un regolamento di propria emanazione (anche, per esempio, fornendo criteri alternativi per il rispetto della normativa cui gli orientamenti si riferiscono), nonché consentire l'adozione di una forma societaria diversa da quella prevista dalla legge.

Il provvedimento autorizzativo della spe-

rimentazione prevede specifiche forme di tutela per gli utenti finali in termini di informativa specifica, diritto di recesso e risarcimento del danno. L'autorità competente monitora l'andamento della sperimentazione sulla quale, almeno ogni sei mesi, riferisce al Comitato FinTech. Nel corso della sperimentazione, i provvedimenti relativi alla sperimentazione possono essere integrati per introdurre ulteriori deroghe o ripristinare l'applicazione di alcune delle disposizioni od orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale inizialmente derogati.

LA PRIMA FINESTRA

Nel caso in cui la sperimentazione abbia esito positivo e la prosecuzione dell'attività oggetto di sperimentazione richieda modifiche regolamentari da parte delle autorità competenti, queste ultime avviano l'istruttoria per la valutazione delle modifiche alla

propria regolamentazione, che potrebbero consentire lo svolgimento delle attività anche al di fuori della sperimentazione. Con il comunicato congiunto del 30 settembre 2021, Banca d'Italia, Consob e Ivass hanno stabilito che la prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla sandbox sarà aperta dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022; le sperimentazioni avviate durante questo periodo dovrebbero, dunque, concludersi entro il 2023.

Anche in considerazione del fatto che non sono state per ora previste limitazioni in termini di numero massimo e area tematica dei progetti ammissibili, l'analisi del primo round di sperimentazione nazionale fornirà senz'altro spunti numerosi per valutare, da un lato, il grado di interesse da parte degli operatori del settore e, dall'altro, l'efficacia dello strumento scelto dal legislatore per la promozione dello sviluppo del FinTech in Italia.